



# Comune di Volterra

Provincia di Pisa

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 27/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 E DEFINIZIONE SCADENZE.

L'anno **duemilaventidue** (2022), addì **ventisette** (27) del mese di Maggio alle ore 16:00 nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Renato Barbafiera - Presidente il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri sono presenti i Signori:

1	BARBAFIERA RENATO	Presidente del Consiglio	P		10	IMPELLIZZERI MANUEL	Consigliere		A
2	SANTI GIACOMO	Sindaco	P		11	CARTA ALBERTO	Consigliere	P	
3	SALVINI ELEONORA	Vice Presidente del Consiglio	P		12	BARONCINI VANIA	Consigliere	P	
4	POLATO MARTINA	Consigliere		A G	13	MOSCHI PAOLO	Consigliere		A
5	TAMBURINI ROBERTO	Consigliere	P		14	INNOCENZI MARZIO	Consigliere	P	
6	SARPERI FEDERICA	Consigliere	P		15	BENINI ROBERTA	Consigliere	P	
7	CASTIGLIA ROBERTO BENEDETTO FILIPPO	Consigliere		A	16	FIDI MASSIMO	Consigliere	P	
8	LAZZERINI LORENZO	Consigliere	P		17	CAMBI ROSSELLA	Consigliere		AG
9	LONZI ADRIANO	Consigliere	P						

Totale Presenti/Assenti

12	5
----	---

Sono presenti gli Assessori esterni Signori: BETTINI DAVIDE, LUTI VIOLA, DANTI DARIO

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: SARPERI FEDERICA, LAZZERINI LORENZO, FIDI MASSIMO

Quindi con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Adriana Viale, si passa alla trattazione del seguente affare:

L'intero svolgimento della seduta è consultabile, quale documento ufficiale, sul sito istituzionale del Comune di Volterra alla sezione – Consiglio Comunale – Ascolta le sedute del Consiglio – link: [http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni\\_consiglio\\_comunale](http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni_consiglio_comunale)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

In via preliminare, su proposta del Presidente, accettata dai Consiglieri, si è stabilito, relativamente ai punti 4 e 5, di effettuare una discussione congiunta;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 06 marzo 2014, convertito in L. n. 68 del 02 maggio 2014, la L. n. 125/2015, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 221/2015, la Legge n. 166/2016 e la L. n. 205/2017, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ha elaborato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti o MTR-2 nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento;
- la deliberazione dell'ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità,

nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto il Regolamento che disciplina il tributo TARI, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 77 del 08/08/2014, successivamente modificato con deliberazioni n. 13 del 26/02/2016, n. 10 del 14/03/2017, n. 81 del 29/12/2017, n. 84 del 27/12/2018, n. 8 del 08/03/2019, n. 89 del 30/12/2019, n. 73 del 31/07/2020 e n. 50 del 29/06/2021;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa, sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto in particolare l'art. 8 del regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Vista la determinazione n. 96-2022 del 19/05/2022 dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" ad oggetto "*Validazione PEF 2022-2025 del Comune di Volterra in applicazione del MTR-2 – ARERA*" con la quale ha proceduto a validare i dati forniti dal Gestore Reti Ambiente S.p.A. e dal Comune di Volterra, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e ad approvare il PEF 2022-2025 del Comune di Volterra, ammontante complessivamente ad euro 2.452.067,00 (di cui euro 963.391,00 per costi fissi ed euro 1.488.677,00 per costi variabili, al lordo di euro 37.687,00 per detrazioni di cui all'art. 1 comma 4 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021), per un totale netto pari ad €. 2.414.380,00;

Considerato che il Consiglio Comunale di questo ente, nella presente seduta, ha proceduto all'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, come sopra validato dalla competente Autorità (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione Arera n. 363/2021) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1 comma 683 della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che questo Comune a decorrere dal 1° di gennaio 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/05/2021 ha proceduto all'approvazione del regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, ai sensi dei commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che ha sostituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del suddetto articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Preso atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e dalle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per il periodo 2022-2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento TARI e dalle modifiche previste con deliberazione in approvazione nella presente seduta di Consiglio Comunale, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa,

ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, trovando copertura in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2022-2024;

Considerato che i coefficienti “Kb, Kc, Kd” di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 applicati per la determinazione delle tariffe sono tutti nei limiti previsti dalle tabelle allegate al sopracitato D.P.R. n. 158/1999 e pertanto non ci si è avvalsi della possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, fatto salvo per i coefficienti minimi per le subcategorie 7A e 8A, così come previsto dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dall’art. 1 comma 27 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dall’art. 1 comma 38 della L. n. 205 del 27/12/2017 e dall’art. 57 bis del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge n. 157 del 19 dicembre 2019, che consente ai Comuni per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di applicare coefficienti come sopra indicato;

Ritenuto opportuno, nel caso di attivazione di specifici progetti di raccolta dei rifiuti dedicati a particolari categorie di utenti, commisurare i coefficienti “Kb, Kc, Kd” previsti dal D.P.R. n. 158/1999 nei valori tali da garantire l’integrale copertura del costo effettivo del progetto stesso;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche individuate nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente atto e idonee a garantire in via previsionale la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 attribuisce al Comune l’obbligo di stabilire il numero e le scadenze delle rate di versamento del tributo;

Ritenuto opportuno confermare il numero di tre scadenze, così come previsto per gli anni precedenti, e di stabilire pertanto le rate di versamento della TARI secondo la seguente tempistica:

- prima rata al 16 SETTEMBRE 2022;

- seconda rata al 16 OTTOBRE 2022

- terza rata al 02 DICEMBRE 2022;

Considerato che:

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, prevede che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 43, comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 prevede che *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- con il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 è stato fissato al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ed è autorizzato l'esercizio provvisorio;
- l'articolo 3 comma 5 sexiesdecies del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022, stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022, ed il comma 5 septiesdecies stabilisce che ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 si stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero*

*dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- con decreto interministeriale 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali e le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;
- l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;*
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità

di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che lo stesso è stato determinato con decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 91 del 17/11/2021 nella misura del 5%;

Considerato che questo ente ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e il documento unico di programmazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23/03/2022;

Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in particolare l'art. 8 dello stesso Decreto, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

Preso atto che l'argomento in oggetto è stato illustrato nella seduta della Commissione Bilancio svoltasi in data 23/05/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con voti favorevoli 8 (Fare Volterra), contrari 4 (Per Volterra, Sarperi, Innocenzi), astenuti 0, resi nei modi di Legge da n.12 consiglieri presenti e votanti;

## D E L I B E R A

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare per l'anno 2022 le tariffe sui rifiuti e sui servizi distinte per utenze domestiche e non domestiche nelle misure riportate nell'allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, Allegato "A", assicurando in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario Pef 2022-2025, validato dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" con determinazione n. 96-2022 del 19/05/2022.
- 3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2022.
- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pisa, nella misura del 5%.

- 5) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, trovando copertura in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2022-2024.
- 6) Di stabilire che il versamento della TARI, verrà effettuato in tre rate con scadenze come di seguito indicato:
- prima rata al 16 SETTEMBRE 2022;
  - seconda rata al 16 OTTOBRE 2022;
  - terza rata al 02 DICEMBRE 2022.
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15ter del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
Renato Barbafiglia

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Adriana Viale

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*

COMUNE DI VOLTERRA  
TARIFFE 2022 - UTENZE DOMESTICHE

<b>Utenze Domestiche - TARIFFE ANNUE</b>				
	<b>Quota Fissa</b>	<b>Quota Variabile</b>		
<b>N° componenti</b>	<b>€/Mq</b>	<b>€/anno</b>	<i>Ka applicato</i>	<i>Kb applicato</i>
<b>1</b>	<b>0,98</b>	<b>85,45</b>	<i>0,86</i>	<i>0,90</i>
<b>2</b>	<b>1,07</b>	<b>161,41</b>	<i>0,94</i>	<i>1,70</i>
<b>3</b>	<b>1,16</b>	<b>208,88</b>	<i>1,02</i>	<i>2,20</i>
<b>4</b>	<b>1,25</b>	<b>256,35</b>	<i>1,10</i>	<i>2,70</i>
<b>5</b>	<b>1,33</b>	<b>294,33</b>	<i>1,17</i>	<i>3,10</i>
<b>6 o più</b>	<b>1,40</b>	<b>332,31</b>	<i>1,23</i>	<i>3,50</i>

Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)

COMUNE DI VOLTERRA  
TARIFFE 2022 - UTENZE NON DOMESTICHE

Cat158	DESCRIZIONE	Utenze	Mq Tot	PARTE		TARIFFA €/mq	Kc applicato	Kd applicato
				FISSA €/MQ	VARIABILE €/MQ			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	80	26.989	0,77	1,48	<b>2,25</b>	0,43	4,20
2	Cinematografi e teatri	3	2.847	0,70	1,27	<b>1,97</b>	0,39	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	108	12.387	0,93	1,69	<b>2,62</b>	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	11	1.887	1,45	2,38	<b>3,83</b>	0,81	6,78
5	Stabilimenti balneari	-	-	1,25	1,97	<b>3,22</b>	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	5	1.785	1,00	1,80	<b>2,80</b>	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	7	5.809	1,93	3,50	<b>5,43</b>	1,08	9,95
7A	Agriturismi con ristorante	19	6.627	1,61	2,81	<b>4,42</b>	0,90	8,00
8	Alberghi senza ristorante	132	27.402	1,52	2,74	<b>4,26</b>	0,85	7,80
8A	Agriturismi senza ristorante	105	15.125	1,21	2,22	<b>3,43</b>	0,68	6,30
9	Case di cura e riposo	1	3.585	1,59	2,89	<b>4,48</b>	0,89	8,21
10	Ospedali	6	22.067	2,32	3,87	<b>6,19</b>	1,30	11,00
11	Uffici, agenzie	78	6.750	1,73	3,23	<b>4,96</b>	0,97	9,20
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	84	12.254	1,53	2,77	<b>4,30</b>	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	123	10.460	1,64	2,97	<b>4,61</b>	0,92	8,45
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	21	850	1,71	3,11	<b>4,82</b>	0,96	8,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	14	1.963	1,53	2,71	<b>4,24</b>	0,86	7,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	2,37	4,22	<b>6,59</b>	1,33	12,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	38	1.922	1,75	3,16	<b>4,91</b>	0,98	9,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	27	1.460	1,32	2,84	<b>4,16</b>	0,74	8,07
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8	530	1,55	4,07	<b>5,62</b>	0,87	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8	8.757	1,23	2,38	<b>3,61</b>	0,69	6,78
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	25	1.381	1,21	2,35	<b>3,56</b>	0,68	6,67
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	92	9.412	5,78	10,50	<b>16,28</b>	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2	132	4,99	8,78	<b>13,77</b>	2,80	25,00
24	Bar, caffè, pasticceria	43	1.822	4,36	7,92	<b>12,28</b>	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	64	6.044	2,66	4,82	<b>7,48</b>	1,49	13,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	71	2,66	4,81	<b>7,47</b>	1,49	13,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14	461	7,53	13,66	<b>21,19</b>	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	-	-	3,66	5,78	<b>9,44</b>	1,98	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	-	-	8,90	16,15	<b>25,05</b>	5,00	46,00
30	Discoteche, night club	-	-	2,93	5,26	<b>8,19</b>	1,65	15,00

Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)